



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2010:

LEGGE 26 LUGLIO 2010 N.130

DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NORME DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La presente legge intende dare piena attuazione al principio di tutela e garanzia dell'iniziativa economica privata sancito dall'articolo 10 della Legge 8 luglio 1974 n.59, nonché rendere efficiente, moderna, equilibrata e qualificata la rete distributiva commerciale, incentivando anche l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

Art. 2

(Definizione di commercio)

1. Ai fini della presente legge, si definisce commercio l'esercizio della intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell'attività commerciale, l'esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.
2. L'esercizio di tale attività si realizza quando vi sia il trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono considerati commercianti coloro i quali intervengono nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo.
2. Non sono considerati commercianti coloro i quali alienano occasionalmente beni che siano serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.
- 3.¹

¹ Comma abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i procacciatori d'affari, i mediatori ed i commissionari, per quanto non diversamente previsto dalla Legge 31 ottobre 1990 n. 125, sono soggetti alle disposizioni della presente normativa.

5.²

Art. 4

(Modalità di esercizio dell'attività commerciale)

1. L'attività commerciale può essere esercitata quale:

- a) commercio al dettaglio;
- b) commercio all'ingrosso;
- c) commercio elettronico;
- d) intermediazione commerciale e attività ausiliarie.

Art. 5³

(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.

2. Qualora l'esercizio dell'attività commerciale sia condotto in più sedi da parte dell'operatore commerciale, occorre che:

- a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;
- b) l'attività abbia pubblicata la medesima denominazione oppure sia riportata il nome dell'operatore o della persona giuridica di riferimento;
- c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa.

3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.

Art. 6

(Modalità di esercizio del commercio al dettaglio)

1. Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:

- a) esercizio commerciale aperto al pubblico;
- b) per mezzo di apparecchi automatici;
- c) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;
- d) in forma ambulante su suolo pubblico;
- e) presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

Art. 7

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale

² Comma abrogato dall'art. 26 del Decreto Delegato n.74-2018.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1 del Decreto Delegato n.174-2014.

siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

3. In deroga a quanto previsto nel superiore comma, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute:

a) da persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.

4. In deroga a quanto sopra, è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale:

a) persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore comma 3 punto a);

c) persone giuridiche non di diritto sammarinese.

Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle controllanti.

5. Il rilascio della licenza di esercizio per le attività di cui al superiore comma 4 è soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d'Esame così come previsto al successivo articolo 21.

Art. 8

(Definizione di commercio all'ingrosso)

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.

2. L'esercizio del commercio all'ingrosso, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente lo svolgimento delle attività di cui al punto d) del precedente articolo 4 nonché l'esercizio delle attività di servizio affini oppure connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.

3.⁴

Art. 9

(Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Le aziende esercitanti commercio all'ingrosso aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino possono svolgere la propria attività in sede fissa o mediante attrezzature mobili.

2. L'attività viene esercitata in un'unica sede adibita a luogo di vendita; ulteriori sedi possono essere esclusivamente adibite all'attività di stoccaggio merci ovvero amministrativa.

3. I locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non devono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina la stessa deve essere opacizzata mediante idoneo mezzo, in modo inamovibile, e deve altresì essere esposto all'ingresso apposito cartello indicante il divieto di vendita al pubblico.

Art. 10

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche, regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia, nella tipologia di società a responsabilità limitata o di società per azioni, le cui quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario.

⁴ Comma abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

Art. 11

(Definizione di commercio elettronico)

1. Per commercio elettronico si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite mezzi informatici.

Il commercio elettronico può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della licenza stessa o tramite rilascio di apposita licenza commerciale nel caso in cui l'attività di vendita sia svolta come esclusiva.

2. Il commercio elettronico e la relativa attività saranno regolati da apposita legge.

Art. 12

(Definizione di attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Per intermediazione commerciale e attività ausiliarie si intendono le attività disciplinate dalla Legge 31 ottobre 1990 n. 125 "Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, mediatori, commissionari."

2.⁵

Art. 13

(Dei titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica.

3. In deroga a quanto previsto nel superiore comma, le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute da società commerciali le cui quote o azioni di maggioranza sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 14

(Commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. Per commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite gli strumenti succitati.

Il commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della propria licenza.

2. L'esercizio esclusivo di attività commerciale tramite corrispondenza, televisione oppure altri sistemi di comunicazione, presuppone l'ottenimento preventivo della relativa licenza commerciale con procedure, modalità e requisiti specificati da apposita legge.

Art. 15

(Commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche)

1. La vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore presuppone l'ottenimento preventivo della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

⁵ Comma abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

2. Il richiedente l'autorizzazione per la vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del successivo articolo 24 limitatamente ai punti a), b) c).

La richiesta di autorizzazione deve indicare:

- a) il tipo di attività da svolgersi;
- b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
- c) le tipologie di beni che si intendono commercializzare.

3. La richiesta di autorizzazione di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
 - b) certificato di residenza;
 - c) vigenza o certificato equipollente oppure contratto di collaborazione oppure documento da cui si evince la legittima autorizzazione a commercializzare i prodotti trattati da parte del cessionario.
4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 4 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.

6. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente terzo comma.

7. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 16

(Outlet)

1. E' definito outlet e può utilizzare tale denominazione l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.

2. L'attività di outlet può essere esercitata in:

- a) esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai 300 mq, nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un'immagine unitaria riconducibile prevalentemente alla tipologia merceologica in oggetto⁶;
- b) esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 300 mq, nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio e avere funzioni di factory outlet, caratterizzati dalla dotazione di servizi complementari e da alti standard di qualità di tipo urbanistico e territoriale connessi alla mobilità e ai servizi accessori. Tale tipologia di esercizio commerciale può contenere al proprio interno uno spazio alimentare monomarca.

Art. 17

(Spaccio aziendale)

1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della UO Ufficio Attività Economiche.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso⁷.

⁶ Lettera così sostituita dall'articolo unico del Decreto Delegato n.108-2021.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del Decreto Delegato n.74-2018.

2. La vendita dovrà svolgersi in appositi spazi, separati da quelli della produzione, inferiori ai 300 mq. in orari e giorni limitati rispetto all'ordinario orario di lavoro svolto dal settore produttivo, per non più di 36 ore settimanali e non superando mai le 8 ore per ciascun giorno e comunque sempre in giorni feriali. Giorni e orari di apertura possono essere rivisti, in accordo con le associazioni di categoria, qualora intervenissero esigenze o motivazioni tali da giustificare modifiche; in tal caso le modifiche saranno regolamentate da apposito decreto delegato.

Art. 18⁸

(Osservatorio del Commercio)

Art. 19⁹

(Osservatorio Prezzi)

Art. 20

(Formazione professionale)

1. Al fine di garantire un elevato livello professionale degli operatori del commercio della Repubblica di San Marino, nonché un'offerta commerciale di elevata qualità, sia a tutela dei consumatori, sia in funzione del rilancio e della valorizzazione dell'immagine commerciale e turistica di San Marino, è istituito l'Albo delle Competenze Professionali e della Qualità del Commercio rivolto a tutti gli operatori del settore.

2. Ogni impresa, durante il periodo di esercizio della propria attività, è tenuta a frequentare specifici moduli formativi inerenti la gestione aziendale, il marketing, la comunicazione, le relazioni interpersonali, la merceologia ed altre materie riferite all'esercizio dell'attività commerciale nonché moduli informativi su aggiornamenti tecnici o legislativi.

3. I corsi sono riservati ai titolari delle licenze commerciali attive; nel caso di imprese di capitali verrà indicato dal legale rappresentante il preposto all'iscrizione all'Albo.

Ai corsi possono partecipare i dipendenti delle attività commerciali, i quali potranno accedere ai benefici riconosciuti dal Fondo Servizi Sociali del settore di pertinenza per il rimborso di parte delle quote di iscrizione agli stessi in base alle disponibilità del Fondo stesso.

4. I corsi avranno valore abilitante e dovranno essere riconosciuti come validi dal competente Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, anche se svolti da soggetti terzi autorizzati.

5. I corsi per coloro che intendono intraprendere l'attività commerciale hanno una durata minima di 16 ore. Tali corsi devono essere svolti entro un anno dal rilascio della licenza.

I corsi per gli operatori già in attività hanno una durata minima di 8 ore annuali.

6. E' fatto d'obbligo della frequenza annuale. La partecipazione verrà riportata sull'apposito Albo, istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La partecipazione ai corsi per un minimo di cinque anni completa il ciclo di formazione e dà diritto al ricevimento dell'Attestato di esercizio di Qualità della Repubblica di San Marino.

Ai titolari di licenza che esercitano da almeno 5 anni o che sono in possesso di titolo di studio di scuola media superiore è riconosciuta di diritto, esclusivamente per il primo anno di avvio dei corsi, un'attestazione di partecipazione da riportare nell'Albo di cui sopra.

7. Ogni anno il Comitato d'Esame, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale. I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale¹⁰.

Art. 21

(Piano di Valorizzazione del Commercio)

⁸ Articolo abrogato dall'art. 58 della Legge n.94-2017.

⁹ Articolo abrogato dall'art. 58 della Legge n.94-2017.

¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 4 del Decreto Delegato n.74-2018.

1. Per favorire lo sviluppo del commercio, la valorizzazione della rete commerciale esistente, l'incremento del livello qualitativo dell'offerta, la promozione della sicurezza e della tutela dei consumatori, il Consiglio Grande e Generale approverà con apposita normativa il Piano di Valorizzazione del Commercio, la cui predisposizione prevede l'attiva e responsabile partecipazione delle Associazioni di Categoria del settore commercio.

Il Piano di Valorizzazione del Commercio ha durata triennale. Può essere soggetto a revisione annuale tramite lo strumento del decreto delegato.

2. La redazione del Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi:

- realizzare un sistema completo, integrato ed armonico tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio, anche al fine di una migliore fruizione delle attività commerciali da parte del consumatore;

- favorire una più marcata evidenza degli elementi che valorizzino l'identità e gli aspetti storico-culturali della Repubblica;

- potenziare l'immagine del comparto commerciale della Repubblica attraverso progetti specifici di marketing e promozione del sistema commerciale sammarinese.

3. Il Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà sviluppare, consultate le Giunte di Castello di pertinenza, le ulteriori linee guida dedicate ai Centri Storici della Repubblica di San Marino:

- identificazione di norme specifiche atte a garantire un commercio di servizio alla residenza, anche prevedendo accorpamenti di settori merceologici;

- identificazione di norme per la realizzazione di progetti tendenti alla specializzazione dell'offerta commerciale;

- possibile caratterizzazione dei Centri Storici in "centri commerciali naturali", con la conseguente individuazione e previsione di accordo e coordinamento fra le attività commerciali ivi inserite.

4. Per il Centro Storico della Capitale ulteriori indicazioni per la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio, da considerare sinergico con il Piano Strategico del Turismo, prevedono:

- una più efficace e armonica distribuzione delle attività commerciali che potrà essere realizzata attraverso una sempre maggiore specializzazione nell'offerta merceologica dei singoli punti vendita, a garanzia di diversificazione dell'offerta commerciale generale, oppure una progressiva tematizzazione delle vie;

- un migliore e più qualificato uso degli spazi anche attraverso un progressivo aumento della superficie di vendita dei singoli locali ove possibile;

- un'attenta valorizzazione delle specificità urbanistiche e paesaggistiche e degli elementi storico-culturali del Centro Storico della Capitale della Repubblica;

- lo studio di interventi mirati su particolari aree da riqualificare;

- la qualificazione dell'offerta merceologica attraverso anche una maggiore valorizzazione dell'artigianato artistico e dei prodotti tipici e tradizionali;

- la ricerca di equilibrio e qualità nell'offerta dei servizi al visitatore.

5. Il Piano di Valorizzazione del Commercio, anche alla luce dei risultati che emergeranno dall'attività di analisi statistica dell'Osservatorio del Commercio, oltre a prevedere le più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti, dovrà ricercare elementi di richiamo per l'avvio di nuove attività promosse da imprenditori o soggetti giuridici sammarinesi o esteri.

In questo ultimo caso, in ottemperanza a quanto già previsto al precedente articolo 7, saranno esaminati quei progetti d'impresa aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi.

Tali progetti dovranno essere presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale o costituire un'innovazione chiaramente documentata e comprovata dal progetto d'impresa.

I progetti presentati da imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere valutati ed autorizzati dal Comitato d'Esame.

6. E' costituito il Comitato d'Esame per la valutazione dei progetti d'impresa avanzati da società a responsabilità limitata o società per azioni di cui al precedente articolo 7 comma 4.

Il Comitato d'Esame è composto da:

- Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che lo presiede;

- Segretario di Stato per il Turismo;
- Segretario di Stato per le Finanze;
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria di settore legalmente riconosciute.

Il voto del Presidente del Comitato, in caso di parità fra i membri, ha valore doppio.

I progetti dovranno essere indirizzati alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e presentati tramite istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Il Comitato d'Esame è convocato dal Presidente.

7. Il Comitato d'Esame deve dotarsi di apposito Regolamento per definire iter e modalità di valutazione delle istanze nonché di risposta alle stesse.

8. Il Comitato d'Esame ha facoltà di valutare eventuali progetti che imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino vorranno presentare pur in assenza del Piano di Valorizzazione ed in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale. In tali casi la valutazione deve basarsi sugli obiettivi e sulle linee guida di cui al successivo articolo 22.

9. Qualora le società autorizzate dal Comitato d'Esame intendano apportare modifiche inerenti l'attività commerciale o la compagine societaria, decadendo così di fatto, del tutto o in parte, le condizioni per le quali è stata accolta l'istanza da parte del Comitato d'Esame, le stesse sono tenute a sottoporre a nuova valutazione del Comitato le modifiche suddette.

Art. 22

(Sviluppo della rete commerciale del territorio)

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni¹¹.

2. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare un decreto delegato nel quale individuare le linee di indirizzo di politica commerciale cui il Comitato stesso dovrà attenersi nella valutazione delle istanze a lui indirizzate di cui al precedente articolo 21¹².

3. Il Congresso di Stato, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero creare distorsioni al contesto socio economico della Repubblica e pregiudicare il corretto sviluppo della rete commerciale del territorio, può individuare, tramite decreto delegato, particolari modalità di rilascio ed esercizio dell'attività del commercio per settori merceologici considerati sensibili.

4. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) Centri Storici così come individuati all'Allegato "B" alla presente legge.

TITOLO II

MODALITÀ, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMMERCIALI

CAPO I

DEL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sezione I[^]

Del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico

Art. 23

(Definizione delle tipologie di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio)

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 5 del Decreto Delegato n.74-2018.

¹² Comma così sostituito dall'art. 5 del Decreto Delegato n.74-2018.

1. Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio si articolano nei seguenti tipi:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture;
 - c) grandi strutture;
 - d) centri commerciali.
2. Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita non superiore a mq.300.
3. Per media struttura di vendita si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 300 e comunque non superiore a mq. 1000.
4. Per grande struttura di vendita si intendono gli esercizi commerciali insediati in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 1000 e comunque non superiore a mq. 5000.
5. Per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq. 5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
6. Nell'ambito dei centri commerciali e degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 500 sono ammessi gli esercizi di attività di servizio, di attività di artigianato di servizio e di produzione compatibile con l'attività delle strutture stesse.
7. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
8. I provvedimenti che danno luogo ad una modifica della tipologia di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio comportano il riesame della pratica secondo le modalità e le procedure previste specificamente per la nuova tipologia richiesta e la conseguente modifica del provvedimento di licenza. In particolare ai fini della determinazione degli effetti prodotti dalla presente legge e per garantire il corretto funzionamento dell'Osservatorio del Commercio, l'operatore commerciale dovrà segnalare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni modifica riferita all'attività prevalente esercitata.

Art. 24¹³

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

Art. 25¹⁴

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto d'impresa può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
3. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze. Nel caso di cui al comma secondo, l'Ufficio medesimo svolge anche una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché di compatibilità delle merceologie richieste.

Art. 26¹⁵

¹³ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 6 del Decreto Delegato n.74-2018.

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 7 del Decreto Delegato n.74-2018 (in precedenza dall'art. 2 del Decreto Delegato n.174-2014).

*(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio
per l'esercizio di attività di media struttura)*

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

Art. 27¹⁶

*(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio
per l'esercizio di attività di grande struttura)*

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

Art. 28¹⁷

*(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio
nel Centro Storico della Capitale)*

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
 2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.
 3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'UO Ufficio Attività Economiche con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:
 - numero delle attività effettivamente esercitate;
 - tipologia merceologica esercitata;
 - superfici di vendita.
- Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentito il Comitato d'Esame alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.
4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.
 5. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

Art. 29¹⁸

¹⁶ Articolo così sostituito dall'art. 8 del Decreto Delegato n.74-2018 (in precedenza dall'art. 3 del Decreto Delegato n.174-2014).

¹⁷ Articolo così sostituito dall'art. 9 del Decreto Delegato n.74-2018 (in precedenza dall'art. 4 del Decreto Delegato n.174-2014).

(Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23 comma 5, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente del Comitato d'Esame e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione¹⁹.
4. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla UO Ufficio Attività Economiche l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie²⁰.

Art. 30²¹

(Procedura per la richiesta delle licenze commerciali all'interno dei centri commerciali)

Art. 31²²

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale)

Art. 32²³

(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)

Art. 33²⁴

(Autorizzazione apertura sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.
2. L'apertura di sedi secondarie è autorizzata dalla UO Ufficio Attività Economiche sulla base delle disposizioni di cui alla normativa in materia di licenze.

Art. 34²⁵

(Trasferimento sede)

Art. 35²⁶

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 4 bis del Decreto Delegato n.174-2014.

¹⁹ Comma così sostituito dall'art. 10 del Decreto Delegato n.74-2018.

²⁰ Comma così sostituito dall'art. 10 del Decreto Delegato n.74-2018.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²² Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²³ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²⁴ Articolo così sostituito dall'art. 11 del Decreto Delegato n.74-2018 (in precedenza dall'art. 5 del Decreto Delegato n.174-2014).

²⁵ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²⁶ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

*(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici,
modifica attività medesimo settore merceologico)*

Art. 36²⁷

(Rilascio di licenza commerciale)

Art. 37²⁸

*(Diniego dell'istanza tesa alla richiesta o al rilascio di licenza
per l'esercizio del commercio al dettaglio)*

Art. 38²⁹

(Denominazione dell'attività commerciale)

Art. 39

(Apertura e chiusura delle attività)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali.

2. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi.

I periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio.

³⁰

3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana.

Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. E' fatto d'obbligo per l'operatore commerciale comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico.

4. L'orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere.

I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico.

E' altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite delle 13 ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza.

5. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico sia il giorno di chiusura infrasettimanale qualora effettuato, sia l'orario di apertura del proprio esercizio; la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall'utenza.

Art. 40

(Vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio possono operare vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione o di liquidazione ai sensi di specifico decreto delegato.

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

²⁹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

³⁰ Capoverso abrogato dall'art. 27 comma 3 ter del Decreto Delegato n.118-2019.

Sezione II[^]
Del commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

Art. 41³¹
(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla UO Ufficio Attività Economiche, previo pagamento degli oneri inerenti.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.

Sezione III[^]
Del commercio al dettaglio in forma ambulante su suolo pubblico

Art. 42
(Definizione)

1. Si definisce commercio ambulante l'attività esercitata su suolo pubblico.
2. Per suolo pubblico si intende tanto le vie e le piazze quanto il suolo privato oggetto di servitù di pubblico passaggio ed anche soltanto aperto al pubblico passaggio.
3. Il commercio ambulante può essere esercitato nei seguenti modi:
 - a) a posto fisso (con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo);
 - b) itinerante.

Art. 43³²
*(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza
per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)*

1. La persona fisica e la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante deve avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuta la medesima ai sensi della disciplina in materia di rilascio licenze e previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente.
2. Il parere della Giunta di Castello di cui al precedente comma è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche, su cui il soggetto è eventualmente autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.

Art. 44
(Mercato ambulante)

³¹ Articolo così sostituito dall'art. 12 del Decreto Delegato n.74-2018 (in precedenza dall'art. 6 del Decreto Delegato n.174-2014).

³² Articolo così sostituito dall'art. 6 bis del Decreto Delegato n.174-2014.

1. Il mercato ambulante è costituito da raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di licenza per il commercio ambulante.
2. I mercati si classificano in:
 - a) mercato tradizionale;
 - b) mercato tipico o specializzato.

Art. 45

(Mercato tradizionale)

1. Il mercato tradizionale può tenersi in un giorno della settimana prefissato dalla Giunta di Castello territorialmente competente. Nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona al di fuori del Centro Storico della Capitale.
2. Ad integrazione di quanto sopra la UO Ufficio Attività Economiche, sentita la Giunta di Castello interessata, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato³³.
3. Durante lo svolgimento di mercati tradizionali, nelle aree ad essi dedicate è vietata la vendita da parte di ambulanti itineranti.

Art. 46

(Mercato tipico o specializzato)

1. Il mercato tipico o specializzato è una offerta concentrata su prodotti particolari o di stagione.
2. Nell'ambito del mercato tipico o specializzato potranno aver luogo incontri divulgativi ed iniziative culturali.
3. Chiunque intenda istituire un mercato tipico o specializzato o una mostra mercato in una zona del territorio, deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che autorizzerà previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.

Art. 47

(Commissione del Mercato)

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:
 - a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
 - b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;
 - c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
 - d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
 - e) un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
 - f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato;
 - g) un rappresentante del Dipartimento Prevenzione.
2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.
3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con Legge Finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.
4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tenere conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.
5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della UO Ufficio Attività Economiche³⁴.

³³ Comma così sostituito dall'art. 13 del Decreto Delegato n.74-2018.

³⁴ Comma così sostituito dall'art. 14 del Decreto Delegato n.74-2018.

6. Nei mercati in cui la partecipazione è inferiore a sette commercianti l'istituzione della Commissione del Mercato di cui al presente articolo è facoltativa.

Art. 48

(Funzioni della Commissione del Mercato)

1. Alla Commissione del Mercato sono demandati i seguenti compiti:

- a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della UO Ufficio Attività Economiche, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti³⁵;
- b) formulare e revisionare periodicamente il piano del mercato nonché l'organico degli ambulanti suddiviso per tabelle merceologiche affini qualora si tratti di mercato tradizionale;
- c) predisporre la suddivisione delle aree commerciali per tipologie merceologiche affini nonché eventuali modifiche della stessa;
- d) prende atto del calendario annuale dei mercati predisposto dalla Giunta di Castello competente.

Art. 49

(Calendario annuale dei mercati)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta di Castello emette il calendario annuale dei mercati, curandone la relativa pubblicazione e dandone comunicazione anche all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il calendario contiene:

- a) l'elenco cronologico dei mercati tradizionali;
- b) l'eventuale anticipo sullo svolgimento ovvero la sospensione dei mercati;
- c) l'indicazione delle tipologie merceologiche presenti;
- d) la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed i posteggi numerati di tutta la zona del mercato.

Art. 50³⁶

(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio in territorio sammarinese dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 42, previa presentazione di apposita istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio della medesima acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla UO Ufficio Attività Economiche previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

5. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.

6. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.

Art. 51³⁷

³⁵ Comma così sostituito dall'art. 15 del Decreto Delegato n.74-2018.

³⁶ Articolo così sostituito dall'art. 16 del Decreto Delegato n.74-2018.

(Mercati della produzione locale)

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.
2. Tali mercati sono autorizzati dalla UO Ufficio Attività Economiche.

CAPO II

DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Sezione I[^]

Del rilascio di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 52³⁸

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

Art. 53³⁹

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale all'ingrosso, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO "Ufficio Attività Economiche" in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

Art. 54⁴⁰

(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici, modifica attività medesimo settore merceologico)

Art. 55⁴¹

(Esercizio del commercio all'ingrosso in forma associata)

Art. 56⁴²

(Rilascio di licenza commerciale)

Sezione II[^]

Del commercio all'ingrosso con attrezzature mobili alla sede dell'acquirente in partenza dalla sede autorizzata

Art. 57⁴³

(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza alla UO Ufficio Attività Economiche

³⁷ Articolo così sostituito dall'art. 17 del Decreto Delegato n.74-2018.

³⁸ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

³⁹ Articolo così sostituito dall'art. 18 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁴¹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁴² Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁴³ Articolo così sostituito dall'art. 19 del Decreto Delegato n.74-2018.

che provvede al rilascio dell'autorizzazione acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.

3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.

CAPO III
DELLA AUTORIZZAZIONE E DEL RILASCIO DI LICENZA
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Art. 58

(Intermediazione commerciale ed attività ausiliarie)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 della Legge 31 ottobre 1990 n.125 compete al Congresso di Stato.

2. L'autorizzazione all'integrazione dell'oggetto sociale delle società esercenti il commercio all'ingrosso con una delle attività e nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 8 compete al Congresso di Stato qualora la tipologia merceologica rientri fra quelle indicate dal decreto delegato di cui al precedente articolo 22 comma 3.

TITOLO III
DEGLI ORGANI COMPETENTI

Art. 59⁴⁴

(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)

Art. 60⁴⁵

(Funzioni della Commissione del Commercio)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 61⁴⁶

(Disposizioni particolari sull'atto di cessione quote)

Art. 62⁴⁷

(Termini per l'esame dell'istanza e il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio)

Art. 63⁴⁸

(Sospensione della licenza d'esercizio)

Art. 64⁴⁹

⁴⁴ Articolo abrogato dall'art. 26 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 26 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁴⁶ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁴⁷ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁴⁸ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

(Trasferimento titolarità licenza)

Art. 65⁵⁰
(Decadenza)

Art. 66
(Sede attività commerciali)

1. Ogni singola licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve essere insediata in un singolo locale con funzione idonea così come elencata ai punti C) e D) dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nell'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, nei centri commerciali oppure nelle grandi strutture di vendita è consentito l'insediamento di più licenze anche previa presentazione di un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità corredato della dichiarazione, relativa alle singole superfici, di cui al precedente articolo 24, comma 4.
3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla UO Ufficio Attività Economiche di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali⁵¹.
4. Ogni licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere insediata in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi; se trattasi di prodotti alimentari valgono le norme igienico sanitarie. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti.
7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 site nel Centro Storico della Capitale e nei Centri Storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto b), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui all'articolo 7, primo comma, della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di settori merceologici e le modifiche dell'oggetto dell'attività svolta. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad un apposito regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi servizi.
8. Sono estese alle attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n. 108, relative al rilascio di licenza a carattere temporaneo.
9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche⁵².

⁴⁹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁵⁰ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁵¹ Comma così sostituito dall'art. 20 del Decreto Delegato n.74-2018.

Art. 67

(Servizi affini ovvero connessi alla commercializzazione dei beni)

1. Il titolare della licenza commerciale, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche, può svolgere attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:

a) installazione e posa in opera;

b) manutenzione;

c) riparazione;

d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;

e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;

f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;

g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica⁵³.

2. Per le attività di manutenzione o riparazione è requisito indispensabile la disponibilità di locali idonei per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Coerentemente con l'evolversi delle forme di commercio e delle sue espressioni, potranno essere individuate nuove tipologie di attività di servizio afferenti all'esercizio del commercio attraverso emanazione di apposito decreto delegato.

Art. 68

(Variazione superficie di vendita)

1. La variazione della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 23, di un esercizio ove si svolge il commercio al dettaglio che non determini la modifica per metratura della tipologia di esercizio, è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.

2. Qualora la variazione della superficie di vendita richiesta dia luogo al mutamento per metratura di tipologia di esercizio così come definita al precedente articolo 23, la procedura applicabile quella prevista per i rilasci di nuova licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio a norma dei precedenti articoli 25, 26, 27.

3.⁵⁴

4. La variazione della superficie di vendita di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione di cui al precedente primo comma.

Art. 69⁵⁵

(Obbligo esposizione licenza commerciale)

Art. 70⁵⁶

(Ricorso amministrativo)

TITOLO V DELLE SANZIONI

⁵² Comma così sostituito dall'art. 20 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁵³ Comma così sostituito dall'art. 21 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁵⁴ Comma abrogato dall'art. 26 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁵⁵ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁵⁶ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

Art. 71
(Pubblicità dei prezzi)

1. Negli esercizi in cui si effettua il commercio al dettaglio i prodotti esposti debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, ad unità o a misura, mediante l'uso di segnaprezzi o con altre modalità idonee allo scopo.
2. In deroga al disposto di cui al primo comma del presente articolo, non è necessaria l'esposizione del prezzo per i preziosi, le auto-moto-cicli e loro ricambi ed accessori, i giornali, le riviste ed i libri qualora abbiano già riportato il prezzo, gli oggetti di antiquariato. Per tali articoli merceologici deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicazione dei relativi prezzi di vendita al pubblico.
3. Se la merce è offerta a peso o a misura il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime e deve comunque essere venduta a peso netto.
4. La non osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 72
(Divieto di petulanza)

1. E' vietato al titolare di licenza commerciale fare, anche a mezzo di terze persone, opera di pressione costante e palese con parole e con atti verso il pubblico allo scopo di indurlo nei propri locali.
2. Al di fuori dei luoghi destinati a fiera, è vietato bandire pubblicamente ad alta voce e con gesti i propri prodotti al fine di venderli al pubblico.

Art. 73⁵⁷
(Vigilanza sul corretto esercizio delle attività commerciali)

Art. 74⁵⁸
(Sanzioni)

Art. 75⁵⁹
(Procedura applicativa)

Art. 76⁶⁰
(Revoca o sospensione della licenza)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Art. 77⁶¹
(Disposizioni per l'esame delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e norme di rinvio)

Art. 78⁶²
(Tassa di licenza)

⁵⁷ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁵⁸ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁵⁹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁶⁰ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁶¹ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁶² Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

Art. 79⁶³

(Rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n.129 “Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

Art. 80

(Vendita dei generi di monopolio)

1. Con decreto delegato verrà disciplinata la vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, alla luce delle esigenze e delle criticità avanzate dalle associazioni di categoria.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai seguenti aspetti:

- modalità di approvvigionamento di tabacchi per gli operatori economici autorizzati alla rivendita;
- limiti alla cessione di licenza commerciale avente ad oggetto generi di privativa;
- esclusività della merceologia.

Art. 81⁶⁴

(Abrogazioni)

.

Art. 82

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

⁶³ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

⁶⁴ Articolo abrogato dall'art. 7 del Decreto Delegato n.174-2014.

ALLEGATO “A”

TITOLO I SETTORI MERCEOLOGICI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 1

(Elenco settori merceologici per l’esercizio del commercio al dettaglio)

1. I settori merceologici per l’esercizio del commercio al dettaglio sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti la cui valutazione compete alla UO Ufficio Attività Economiche⁶⁵.
2. Ai sensi dell’articolo 5 della presente legge sono previste le seguenti compatibilità:
 1. l’attività industriale di installazione e posa in opera con il commercio al dettaglio di prodotti per l’edilizia, l’industria e l’artigianato;
 2. l’attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio con il commercio al dettaglio di veicoli;
 3. l’attività industriale di servizio di ideazione, progettazione e produzione conto terzi di prodotti esclusivi a proprio marchio con il commercio al dettaglio di quegli stessi prodotti a marchio aziendale.
3. In deroga all’articolo 7 della Legge 8 giugno 1965 n.18, le licenze industriali per l’esercizio di attività di albergo, sala da ballo, locale notturno possono prevedere l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Altresì le licenze industriali di produzione di prodotti da forno, di gelati, di piada e cassoni possono prevedere l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di bevande e dei prodotti di propria produzione.

Art. 2

(Requisiti professionali per l’esercizio del commercio al dettaglio)

1. Ai sensi dell’articolo 24 comma 2 punto d) della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l’informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per l’esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico o il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.
4. Per l’esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
 - c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
 - d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è

⁶⁵ Lettera così sostituita dall’art. 22 del Decreto Delegato n.74-2018.

necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale o titoli equipollenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, negli ultimi cinque, l'attività per la quale si richiede il rilascio della licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, negli ultimi cinque con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

5. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti⁶⁶.

Art. 3

(Sede delle attività commerciali)

1. A norma dell'articolo 66, comma 1, della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia, è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140⁶⁷.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma per le merceologie ivi riportate, in deroga alle disposizioni relative al rilascio e/o trasferimento delle licenze commerciali al dettaglio, il Congresso di Stato potrà autorizzare il rilascio e/o il trasferimento di licenze commerciali al dettaglio di grande struttura, anche in locali aventi funzioni D2 e D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'attività commerciale al dettaglio sia esistente, indipendentemente dalla tipologia della licenza e dalla sua ubicazione o sede, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comproui in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, il pagamento di imposta monofase di ammontare minimo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) annui nei due anni anteriori alla richiesta;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comproui, in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, di avere alle proprie dipendenze almeno 25 (venticinque) unità lavorative.

L'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 24 della presente legge nonché della documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al comma che precede dovrà essere indirizzata per il tramite dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato che dovrà provvedere all'esame dell'istanza entro sessanta giorni a fare data dal deposito dell'istanza.

TITOLO II

⁶⁶ Comma così sostituito dall'art. 23 del Decreto Delegato n.74-2018.

⁶⁷ Comma così sostituito dall'art. 5 della Legge n.15-2019.

SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 4

(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare.

Art. 5

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;
 - b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).
4. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti⁶⁸.

⁶⁸ Comma così sostituito dall'art. 24 del Decreto Delegato n.74-2018.

ALLEGATO "B"

Art. 1

(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
 - a) Centro Storico della Capitale;
 - b) zona a prevalente carattere residenziale;
 - c) centri storici.
2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.

ALLEGATO “C”

Art. 1

(Centri commerciali esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, i centri commerciali esistenti all'entrata in vigore della presente normativa sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F. 5 - N. 13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq.;
- Dogana F. 7 - N. 216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq.;
- Fiorentino F. 55 – N. 134 con superficie commerciale di circa 5.265 mq.